



COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

CAPITOLATO PER L'AFFITTANZA DEGLI ALPEGGI COMUNALI DI ROSSA E TEMNASCO PER ANNI SEI

Premessa

Il presente capitolato è parte integrante del contratto d'affitto n. stipulato in data tra il Comune di Colico e

Art.1 (Individuazione e descrizione degli alpeggi)

Il presente capitolato disciplina l'affitto degli alpeggi di Rossa e Temnasco di proprietà del Comune di Colico, ubicate in località Alpe Rossa e Alpe Temnasco nel Comune amministrativo di Colico, comune censuario di Colico di Colico (LC), **esclusivamente per l'uso di pascolo estivo alle condizioni contemplate nel presente capitolato.**

La consistenza degli alpeggi è data da:

ALPE ROSSA mappale 7502.

L'Alpe pascoliva si trova all'interno della particella forestale n. 200 e ha i seguenti confini:

Nord: mappale 7517

Sud: mappale 7517 - 7498

Ovest: mappale 7509

Est: mappale 7517

Si estende su una superficie complessiva di ha 5.24.60 di cui ha 2.43.00 a pascolo grasso, ha 1.31.00 pascolo arborato, la superficie rimanente a bosco.

ALPE TEMNASCO mappale 7512.

L'Alpe pascoliva predetta si trova all'interno della particella forestale n. 201 e ha i seguenti confini:

Nord: mappale 7498

Sud: mappale 7411

Ovest: mappale 7498

Est: torrente

Si estende su una superficie complessiva di ha 24.95.60, di cui ha 8.27.00 a pascolo grasso, ha 3.15.00 a pascolo cespugliato, ha 0.62.00 a pascolo arborato, la restante superficie a bosco.





COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Le superfici sono state identificate in base ai dati risultanti al catasto così come la qualità e la classe delle colture ed espresse in m². L'ente proprietario non è in alcun modo responsabile della corretta individuazione delle superfici pascolabili sopra descritte soprattutto al fine della presentazione di eventuali richieste di contributo da parte dell'affittuario.

Si precisa che l'utilizzo della baita ubicata in località Alpe Rossa, è escluso dal presente contratto in quanto soggetto ad apposita regolamentazione.

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, decorre dal 10 giugno al 30 settembre d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

L'attività di monticazione dovrà essere garantita e svolta nell'arco dell'intero periodo.

In particolare negli altri periodi dell'anno non sarà ammesso alcun vincolo di passaggio o fermo per altri animali.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Il carico ottimale previsto per gli alpeggi è di **10 U.B.A.** (unità bovine adulte) così determinabili:

Bestiame	u.b.a
Vacche da latte e vacche in asciutta	1
Bovini sopra i 2 anni	1
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,60
Equini sopra 1 anno	1
Equini sotto 1 anno	0,60
Ovini e caprini	0,15

Un carico maggiore potrà essere consentito sulla base di un adeguato piano di pascolo o a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con la proprietà.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito, con una tolleranza in più o in meno del 10% (calcolato tenendo conto delle U.B. realmente monticate e delle giornate di pascolo) salvo il caso in cui le U.B. vengano a mancare a seguito di accertamento dell'autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché quest'evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione.





La proprietà si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Qualora gli alpeggi non vengano caricati con il numero minimo di 6 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto ed all'incameramento della totalità del deposito cauzionale.

Nel caso in cui gli alpeggi non siano monticati, o siano monticati parzialmente, l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 3 (Consegna e riconsegna degli alpeggi)

All'inizio dell'affittanza, così come alla scadenza dello stesso, la proprietà, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di riconsegna degli alpeggi, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, nonché la verifica dell'adempimento alle norme previste dal presente Capitolato.

Ogni anno, all'inizio e alla fine della monticazione, a cura del personale dell'Ente proprietario d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel contratto, nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati alla proprietà e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che l'affittuario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea dall'Ente in proprietà allo stesso.

Art. 4 (Manutenzioni)

Il conduttore dovrà gestire gli alpeggi in modo da conservare l'iniziale efficienza dell'organizzazione delle infrastrutture, eseguendo tutte le necessarie manutenzioni e riparazioni di carattere ordinario, provvedendo al ripristino di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte della stessa. Qualora dal verbale di riconsegna emergessero condizioni di degrado tali da richiedere manutenzioni e/o riparazioni, di cui agli articoli 1576 e 1609 del C.C. anche di carattere ordinario, l'affittuario dovrà provvedervi accollandosi tutti gli oneri conseguenti.





COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

La proprietà si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili

Al concessionario/affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna dell'alpeggio, ovvero nel Piano di pascolo ove presente.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario/affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dalla proprietà.

La proprietà si sostituirà al concessionario/affittuario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal concessionario/affittuario. Qualora ciò non avvenga la proprietà potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso verrà applicata la penalità di cui al successivo articolo 11.

La proprietà, potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario/affittuario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art. 1584 del C.C.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra la proprietà e l'affittuario.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario/affittuario sono a carico dello stesso.

N.B. L'AFFITTUARIO SARA' TENUTO ALLA PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AREA, SECONDO UN PIANO - DA DEFINIRE IN CONTRADDITTORIO IN SEDE DI CONSEGNA DELL'ALPEGGIO - CHE INDIVIDUERA' LE AREE DI INTERVENTO DA ESEGUIRE PER OGNUNO DEGLI ANNI DELL'AFFITTO, PER UNA SUPERFICIE ANNUA DI INTERVENTO DI ALMENO 4000 MQ.

DURANTE IL PERIODO DELL'AFFITTO SI PROCEDERA' ALLA VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA DELLA PRESENTE PRESCRIZIONE A PENA DI REVOCA DELL'AFFITTO.

Art. 5 (Migliorie)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati all'affittuario mediante @mail o Pec, con almeno 15 giorni di anticipo nel caso possano compromettere l'attività d'alpeggio.





A seguito di tali interventi verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati.

L'ottenimento da parte dell'affittuario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo un vincolo temporale per la proprietà ai fini di un eventuale prolungamento della durata dell'affitto.

Tutte le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Al termine del contratto di affitto non è dovuto dalla proprietà alcun indennizzo o compenso all'affittuario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso dell'affitto se non diversamente pattuito per iscritto nell'atto autorizzativo delle migliorie stesse.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

Art. 6 (Oneri generali a carico dell'affittuario)

La gestione degli alpeggi dovrà essere esercitata dal titolare del contratto di affitto e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti in caso di conduzione da parte di Società o Enti con personalità giuridica.

L'affittuario o i propri soci dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato. (es. caseificazione, attività agrituristica).

E' fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto dell'affitto di applicare tutte le normative igienicosanitarie, antinfortunistiche (D.lgs. 81/08 e seguenti), previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. La proprietà si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata dell'affitto, la presenza e validità della documentazione richiesta.

Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non compete all'affittuario, andrà segnalata immediatamente alla proprietà.

Durante il periodo di esecutività del contratto, l'affittuario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve avvisare immediatamente la proprietà, adottando nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.





L'affittuario dovrà ottenere il preventivo assenso della proprietà per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari.

L'affittuario dovrà inoltre essere sempre disponibile a dare alla proprietà informazioni e dati relativi alla utenza e ai servizi forniti.

L'affittuario dovrà tenere aggiornato il "Registro d'alpeggio" fornito dal Servizio Veterinario riportandovi le marche auricolari dei capi monticati con data di carico e scarico; il "Registro d'alpeggio" dovrà essere conservato in alpe ed esibito per le necessarie verifiche, su richiesta al personale dell'ente proprietario o di qualunque organo ufficiale di vigilanza.

L'affittuario rinuncia a ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti della proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto.

Durante la gestione degli alpeggi, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Art. 7 (Oneri particolari dell'affittuario per la gestione degli alpeggi)

Nella conduzione degli alpeggi l'affittuario deve adempiere ai seguenti impegni:

- a) nella monticazione del bestiame, oltre a quello di sua proprietà, dovrà essere data priorità a quello proveniente da aziende situate nel territorio del Comune di Colico o, in subordine, al bestiame proveniente da aziende situate nel territorio della Comunità Montana. Il caricamento di bestiame proveniente da zone diverse dal Comune o dalla Comunità Montana in cui sono ubicati gli alpeggi dovrà essere giustificato dall'indisponibilità di bestiame da monticare in queste zone;
- b) se del caso ed ove possibile andrà praticata la mungitura meccanica con sistemi mobili autotrasportati evitando lunghe permanenze delle lattifere in aree ristrette;
- c) l'eventuale latte munto dovrà essere lavorato a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche secondo le corrette regole dell'arte casearia e nel rispetto delle norme della Comunità Europea in materia di igiene dei prodotti alimentari previste dal Regg. CE 852/04 e 853/04, adottando in particolare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche;
- d) il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto degli artt. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento regionale n° 5 del 20.07.07 (Norme Forestali regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile; allo scopo sarà suddiviso in più settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera e per evitare calpestamenti e sciupii di erba, ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell'erba. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate;
- f) tutta la superficie pascoliva dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba, ricorrendo anche all'impiego di diverse tipologie di animali (bovini,





COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

- caprini, ovini e ed equini), che possono svolgere una selezione differenziata delle specie vegetali in relazione alle caratteristiche del pascolo stesso;
- g) gli ovini ed i caprini dovranno pascolare nelle zone ad essi assegnate; per gli stessi non è consentito il pascolo vagante, ma dovrà essere effettuato entro apposite recinzioni con opportuna rotazione delle zone interessate;
- h) gli equini al pascolo libero dovranno essere non ferrati;
- i) i suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- j) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in alpeggio solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi;
- k) l'affittuario deve garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato;
- l) la legna occorrente ai bisogni della conduzione degli alpeggi potrà essere raccolta nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio, attraverso il "SITaB";
- m) in conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo di:
- effettuare la manutenzione ordinaria della strada di accesso agli alpeggi mediante periodiche ricariche con ghiaia del fondo stradale e ripuliture delle canalette di sgrondo;
 - effettuare la manutenzione ordinaria dei sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - effettuare a fine stagione d'alpeggio lo scarico degli impianti idrici delle vasche di abbeverata;
 - effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale prima della fioritura ed il taglio del cespugliame presente nei pascoli grassi;
 - riportare a valle i rifiuti non biodegradabili, affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
- n) l'affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose e al benessere degli animali, in particolare:
- dovrà far pervenire all'Autorità comunale prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;
 - nel caso di sviluppo di malattie contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- o) l'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto, qualora non sia stato informato del rischio;
- p) il mantenimento e la gestione del pascolo andrà effettuata nel rispetto delle norme relative alla Condizionalità, delle indicazioni del Piano Regionale degli alpeggi e dei suoi strumenti attuativi.

Art. 8 (Oneri per la proprietà)

Sono a carico della proprietà i seguenti oneri:

- a) realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo, della viabilità di accesso e di servizio, nonché attività di sperimentazione compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale ed attrezzature dell'affittuario;
- b) segnalare il perimetro degli alpeggi, apponendo cartelli informativi sulle strade e sui sentieri principali di accesso allo stesso, riportando il nome degli alpeggi e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;





- c) disciplinare il traffico veicolare sulle strade di accesso e di servizio degli alpeggi d'intesa con la proprietà nel caso di enti gestori di alpeggi pubbliche.

Art. 9 (Divieti)

Durante il periodo di validità dell'affitto, nello svolgimento dell'attività d'alpeggio è vietato:

- a) utilizzare fitofarmaci e in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
- b) l'asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- c) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti negli alpeggi;
- d) il pascolo vagante;
- e) qualunque sconfinamento, opera o impresa sia su terreni finitimi di proprietà dell'Ente e non oggetto di consegna, sia su terreni di terzi, senza preventiva autorizzazione;
- f) la mandatura del bestiame per un raggio non inferiore a 10 m attorno alle baite adibite a ricovero del personale o utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche;
- g) il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- h) l'ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti ad abitazione del personale, al deposito e alla lavorazione del latte;
- i) collocare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte;
- j) la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati compreso le motoslitte;
- k) mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati in affitto, anche gratuitamente, senza autorizzazione della proprietà;
- l) esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto della proprietà;
- m) organizzare o collaborare a manifestazioni o ad attività nell'ambito del territorio comunale che provochino disturbo, arrechino danni all'ambiente;
- n) bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere;
- o) esercitare nel locale ad uso agrituristico attività non attinenti alle sue finalità

Art. 10 (Inadempienze e penalità)

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente capitolato, sia per la violazione delle norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale 20.07.2007, n° 5 "Norme forestali regionali".

Le penalità previste dal presente capitolato in caso di violazione delle norme di cui al regolamento regionale citato hanno natura contrattuale e sono completamente indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.


Per le infrazioni alle norme precisate negli articoli del capitolato, la proprietà, oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate, potrà applicare le seguenti penalità a suo insindacabile giudizio.





COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Articolo	Infrazione	Importo penalità
Art. 2	U.B. mancanti od eccedenti la tolleranza del 10%	€ 30,00 per ogni U.B.
	U.B. inferiori al numero minimo o in caso di mancata monticazione	previa diffida al reintegro del carico animale, rescissione del contratto con incameramento della totalità del deposito cauzionale
	Per monticazione anticipata/demonticazione ritardata non autorizzate	€ 50,00 oltre € 15,00/giorno
Art. 3	Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel verbale di consegna	da € 100,00 a € 200,00 per ogni divieto non rispettato, a giudizio insindacabile del concedente.
Art. 4	Mancata manutenzione ordinaria annuale delle infrastrutture	€ 200,00 oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere
Art. 5	Mancata richiesta alla proprietà di autorizzazione per domanda di contributi / mancata comunicazione della assegnazione di contributi	€ 50,00 per mancata richiesta di autorizzazione
		€ 100,00 per mancata comunicazione ottenim.
Art. 6	Mancata richiesta di autorizzazione per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari	€ 50,00 con riserva di eventuale obbligo di rimozione
	Registro d'alpeggio non aggiornato/ mancanza del registro d'alpeggio	da € 50,00 ad € 100,00
	Mancata richiesta di autorizzazione per la realizzazione di materiale a carattere informativo e/o pubblicitario	€ 100,00
	Mancata attuazione degli impegni previsti per la riconsegna degli immobili a fine concessione	€ 200,00 oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.





COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Art. 7	Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell'alpeggio	Minimo € 50,00 massimo € 300,00 per infrazione in relazione alla gravità, oltre al rimborso delle spese per la eventuale esecuzione d'ufficio delle opere.
Art. 9	Contravvenzione ai divieti	€ 100,00 per ogni infrazione

La contestazione delle inadempienze e relative penalità, verrà notificata per PEC e l'affittuario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per versare, tramite apposito bollettino di Conto Corrente postale, il corrispettivo delle penalità, dandone tempestiva comunicazione alla proprietà.

Decorso infruttuosamente tale termine la proprietà potrà rivalersi sul deposito cauzionale.

Il pagamento delle penalità consentirà di essere ammessi a successive concessioni di malghe/alpi di proprietà pubblica.

Colico, li.....

Per l'Ente proprietario

Il Responsabile della Struttura n° 3 del Comune di Colico

(geom. Bruno Mazzina

.....

Per l' Affittuario

Sig.

